



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 104 del 07/10/2024

**OGGETTO: RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - DETERMINAZIONE RISORSE
VARIABILI**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sette** del mese di **ottobre** alle ore **16:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
BRENNA ANDREA	VICE SINDACO	Presente
GORONE CHIARA	ASSESSORE	Presente
MEZZALIRA MARCO	ASSESSORE	Presente
BORTOLI AURORA	ASSESSORE	Presente
LEUTNER JOHANN	ASSESSORE	Presente (da remoto)

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte.

RICHIAMATO l'art. 4 c. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 58 in data 26/04/2022;

DATO ATTO che la Giunta Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello strumento telematico della videoconferenza a condizione che gli Assessori che utilizzano

tale procedura di partecipazione possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il Segretario Comunale verbalizzante ha attestato che la qualità audio/video del collegamento è sufficientemente idonea a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti alla seduta in videoconferenza;

DATO ATTO che l'Assessore Leutner è l'unico componente della Giunta Comunale che partecipa alla seduta in modalità "videoconferenza";

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Ing. Giorgio Castelli che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - DETERMINAZIONE RISORSE VARIABILI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che *“gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*

- 1. alla performance individuale;*
- 2. alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
- 3. all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”*;

RICHIAMATO il disposto dell'art.23, comma 2, del D. Lgs.n.75/2017:

“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di

stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

DATO ATTO che, il limite dell'importo del fondo delle risorse decentrate 2016 di cui al citato art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 è quantificato in complessivi euro 255.376,65;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *"fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali (...)possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*

VISTI i CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritti il 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018 ed il 16 novembre 2022 per il triennio 2019-2021 e in particolare:

- gli artt. 67 del CCNL 21/05/2018 e 79 del 16/11/2022 che disciplinano le modalità di costituzione del Fondo Generale delle Risorse Decentrate;

CONSIDERATO che i sopra citati CCNL hanno confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità";
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Attribuzione valore economico per gli incarichi di Elevata Qualificazione" e tenuto conto dei contenuti della stessa, anche per la verifica dei limiti di cui all'art. 23 D.L. 75/2017;

VISTA la determinazione n. 293 del 03.09.2024 con la quale è stato costituito il fondo delle risorse di parte stabile per l'anno 2024 di cui all'art.79 primo comma C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, che si compone di euro 144.105,35 soggette a limite e di € 11.036,60 non soggette a limite, per un totale di euro 155.141,95 , e tenuto conto che sull'importo soggetto a limite va operata la decurtazione permanente già consolidata nell'importo di euro 5.118,38 secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 20 del 08/05/2015;

DATO ALTRESÌ ATTO che il Comune di Induno Olona ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno precedente;

RITENUTO inoltre necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024 nell'ambito del vigente CCDI, utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire

alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;

- gli interventi ritenuti prioritari;

ATTESA pertanto la necessità di fornire alla delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo:

- integrare per l'anno 2024 le risorse variabili nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 corrispondente ad € 2.636,79 ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022;
- destinare per l'anno 2024 l'importo di € 1.454,46 ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022;
- gli oneri derivanti dalla riduzione di orario di cui all'art. 22 del CCNL 01.04.1999 dovranno essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi come certificato dal responsabile del settore e verificato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dall'O.I.V.;
- mantenimento dell'importo di euro 1,30 dell'indennità di servizio esterno di cui al CCNL e contestuale determinazione del budget annuo nell'importo di €. 2.028,00 massimi;
- di indicare nei valori di cui alla contrattazione economica 2024, i valori massimi di destinazione delle risorse per: 1. indennità condizioni lavoro (CCDI) – euro 3.000,00; 2. indennità per specifiche responsabilità (CCNL) –euro 16.000,00; 3. indennità di turno (CCNL e art. 12 CCDI) – euro 8.500,00; 4. indennità di reperibilità (CCNL e CCDI) – euro 12.000,00; 5. indennità di funzione personale PL (CNL e CCDI) – euro 3.000,00;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 dispone che gli Enti possono altresì destinare al Fondo risorse variabili di anno in anno:

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, quantificate in € 600,00;

- l'art. 80 ultimo periodo del CCNL 16/11/2022 stabilisce che “sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile” quantificate in € 2.674,44;

- si rende altresì necessario inserire tra le risorse non soggette al limite le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018 come già definite dall'art.15 comma 1 lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999 vengono determinate ai sensi del vigente Regolamento sugli incentivi per il personale preposto alla gestione delle entrate tributarie in € 5.000,00 nonché gli incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 36/2023 per un importo stimato di € 7.500;

RITENUTO ai sensi dell'art. 15 del vigente CCDI Normativo 2023-2025 sottoscritto in data

08.11.2023, di determinare per l'anno 2024, il fondo per lavoro straordinario pari ad euro 12.994,80;

RITENUTO ALTRESÌ che, nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 D.L. 75/2017, occorra altresì tenere conto dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale;

ACCERTATO che per quanto concerne le risorse soggette a limite si è proceduto alla verifica del contenimento dell'ammontare del fondo complessivo delle risorse decentrate nei limiti di cui all'art. 23 D.L. 75/2017;

DATO ATTO che, in conseguenza al limite di cui sopra, occorre operare una decurtazione pari ad € 8.059,58 e pertanto procedere a rendere disponibili ai fini della contrattazione decentrata per l'anno 2024 le risorse indicate nel dispositivo del presente atto;

VISTI:

- il CCNL sottoscritto il 16/11/2022;
- il CCDI sottoscritto l' 08/11/2023;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 20/02/2024 veniva approvato il Bilancio di Previsione 2024 -2026;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che viene qui espressamente richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di determinare l'importo delle risorse decentrate variabili dell'anno 2024 nell'importo di € 19.865,68, come da schema allegato alla presente;

3) Di dare atto, pertanto, che il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16.11.2022 per l'anno 2024 viene reso disponibile complessivamente per € 161.829,67 (al netto delle decurtazioni), come da tabella allegata alla presente, così dettagliato:

- stabile soggetto a vincolo	euro 138.986,97;
- stabile non soggetto a vincolo	euro 11.036,60;
- totale parte stabile	euro 150.023,57;
- variabile soggetto a vincolo	euro 1.454,46;
- variabile non soggetto a vincolo	euro 18.411,22;
- totale parte variabile	euro 19.865,68

- decurtazioni per superamento limite euro 8.059,58;

4) Di dare atto che le risorse di cui al presente provvedimento trovano copertura ai seguenti capitoli:

Cap. 10101101001 Fondo Posizioni Organizzative, 10101101010 Contr. Obbl., 10201101000 IRAP,

Cap. 10101101000 Fondo Risorse Decentrate; 10101101010 Contr. Obbl., 10201101000 IRAP,

Cap. 10101101002 Fondo Lavoro Straordinario 10101101010 Contr. Obbl., 10201101000 IRAP;

5) Di definire ai fini della contrattazione decentrata le linee guida, come descritte in premessa, a favore della delegazione trattante, che si intendono espressamente richiamate.

Di dichiarare, con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **40** del **07.10.2024**

IL SINDACO
Ing. Giorgio Castelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte